

Pubblicato il 29/09/2022

N. 06010/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 03130/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2022, proposto da  
Sorrisi d'Argento Coop. Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, non costituita in giudizio;

***per la declaratoria***

della illegittimità

*e/o l'annullamento*

del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Campania sull'atto di diffida  
datato 8.4.22, notificato in pari data, volto al pronunciamento dell'Ente regionale  
intimato circa la mancata inclusione della cooperativa sociale "Sorrisi d'argento"  
nell'elenco delle strutture autorizzate ad erogare servizi assistenziali emanato in  
data 1.8.2017;

*e per l'ordine*

alla Regione di provvedere alla ridetta pubblicazione, con nomina in casi di perdurante inerzia di un commissario ad acta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La cooperativa ricorrente espone di essere autorizzata alla prestazione del servizio *“casa alloggio per persone con disagio psichico”* giusta determina dirigenziale n. 347 del 10.9.2018, di cui al reg. gen. n.1063 avente stessa data.

1.1. Essa cooperativa è accreditata a svolgere tale attività anche in forza della determina dirigenziale n. 391 del 21.9.2018, di cui al reg. gen. n. 1151 del 25.9.2018.

1.2. Tuttavia, la ricorrente rappresenta che *“senza alcuna legittima motivazione, non è inserita nell’elenco ricognitivo delle strutture autorizzate, redatto dalla regione Campania in data 1.8.2017, elenco che deve essere annualmente pubblicato ed aggiornato ex art. 41 d.lgs. 33/2013”*.

1.3. Di talchè, in data 8.4.2022, la ricorrente invitava la Amministrazione regionale a provvedere a all’adempimento di legge, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

1.4. Stante il silente contegno serbato dalla Regione, la ricorrente insorgeva avanti questo TAR, per l’accertamento della illegittimità dell’inerte contegno della Regione e per la emanazione dell’ordine giudiziale di pubblicazione.

1.5. Non si costituiva la intimata Regione e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 27 settembre 2022.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. L’art. 41 del d.lgs. 33/13, recante norma in tema di *“Trasparenza del servizio*

*sanitario nazionale*”, dispone che:

- *“le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”* (comma 1);

- *“è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi”* (comma 4).

2.2. Ora, la domanda della ricorrente, volta all'aggiornamento dell'elenco *in parte qua* e alla sua pubblicazione, a ben vedere concreta una domanda di accesso civico a' sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/13, a mente del quale *“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*.

2.2.1. Il silenzio serbato dalla Regione, indi, concreta inadempimento dell'obbligo pubblicitario, ben giustiziabile avanti questo TAR *ex artt. 5, comma 7, d.lgs. 33/13 e 116 c.p.a.*

2.2.2. La mancata inserzione della ricorrente nell'elenco contemplato dal ridetto art. 41, comma 4, d.lgs. 33/13, e dunque il mancato, tempestivo, aggiornamento di detto elenco, concreta l'inadempimento dell'obbligo pubblicitario gravante in capo alla Regione, intimata nel presente giudizio e, tuttavia, neanche costituitasi.

2.2.3. Di qui, in accoglimento della domanda del ricorrente, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla istanza di accesso civico formulata dalla ricorrente -siccome sostanzialmente qualificabile, in ossequio al ben noto principio per cui *iura novit curia*- con la conseguente condanna della Regione alla *“pubblicazione dei documenti richiesti”* (art. 116, comma 4, c.p.a.), *recte* all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'art. 41, comma 4, d.lgs. 33/13, comprensivo dei dati della ricorrente, in quanto struttura accreditata.

3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina all'Amministrazione resistente di provvedere alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'art. 41, comma 4, d.lgs. 33/13, includendovi la ricorrente, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di perdurante inerzia della resistente Amministrazione, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Napoli, affinché, personalmente oppure tramite un funzionario da lui delegato, provveda al compimento degli atti necessari alla esecuzione della presente sentenza. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €1.500,00 oltre accessori come per legge, e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Rocco Vampa**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

## IL SEGRETARIO